

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LIX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 28 GIUGNO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

## INDICE

|   | PAG.     |
|---|----------|
| <b>Congedo:</b>   |          |
| PRESIDENTE . . . . .  | 599      |
| <b>Comunicazione del Presidente:</b>  |          |
| PRESIDENTE . . . . .  | 599      |
| <b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>          |          |
| RAPELLI: Norme sulla previdenza marinara. (2748) . . . . .                    | 599      |
| PRESIDENTE . . . . .  | 599, 600 |
| BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .   | 599      |
| TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . . | 599, 601 |
| TROISI . . . . .  | 601      |
| <b>Votazione segreta:</b>   |          |
| PRESIDENTE . . . . .  | 601      |

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna il deputato Dante Gorreri è sostituito dal deputato Bigi.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rapelli: Norme sulla previdenza marinara. (2748).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rapelli: « Norme sulla previdenza marinara ».

Come i colleghi ricorderanno, l'onorevole Bima già svolse la sua relazione nella precedente seduta del 3 aprile 1957. Nel frattempo è stato presentato dal relatore un testo sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge, ed altro testo sostitutivo è stato presentato dal rappresentante del Governo. Gli onorevoli componenti la Commissione ne hanno ricevuto tempestivamente copia.

BIMA, *Relatore*. Dichiaro di ritirare il mio testo e concordo con quello presentato dal rappresentante del Governo.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. La proposta di legge dell'onorevole Rapelli tende a riconoscere al personale amministrativo e di stato maggiore della marina mercantile sovvenzionata tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla « Gestione speciale » della

**La seduta comincia alle 10,15.**

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Farinet e Spadola sono in congedo.

Cassa nazionale previdenza marinara. Il primo comma dell'articolo unico proposto dall'onorevole Rapelli è del seguente tenore: « Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante in servizio al 1° gennaio 1944, iscritto alla « Gestione speciale » della Cassa nazionale previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta Gestione presso le aziende marittime sovvenzionate nonché presso le società contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 ».

Tanto il Governo che il relatore propongono di sopprimere l'espressione: « ... in servizio al 1° gennaio 1944 » allo scopo di estendere il beneficio anche a coloro che al 1° gennaio 1944 non erano più in servizio.

Il secondo comma della proposta di legge dell'onorevole Rapelli invece dovrebbe essere sostituito con il seguente « La facoltà di cui sopra, dovrà essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro: potrà altresì essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro che alla predetta data abbiano già risolto il rapporto d'impiego o dai loro superstiti ».

Si propone poi che le ultime due righe del secondo comma della proposta originaria: « ... avrà effetto dal 1° del mese successivo a quello della presentazione della domanda », per ragioni di opportunità siano incluse nel terzo comma. Quindi al terzo comma proposto dall'onorevole Rapelli bisognerebbe premettere: « Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda ». Pertanto il terzo comma sarebbe così redatto « Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio, avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda: la decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore ha giustamente proposto che nell'ultimo comma della proposta Rapelli siano sopprese le parole: « ... e, per il personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge », perché in sostanza a norma della legge 16 settembre 1937, il massimale previsto veniva applicato sia nei confronti dei pensionati che del personale in servizio. Quindi, la formulazione, proposta dal Governo, dell'ultimo comma e

di quello aggiuntivo, è più estensiva e dà agli interessati maggiori benefici.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del primo comma della proposta di legge dell'onorevole Rapelli:

« Il personale amministrativo e di Stato Maggiore navigante in servizio al 1° gennaio 1944, iscritto alla « Gestione speciale » della Cassa nazionale previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta Gestione presso le aziende marittime sovvenzionate nonché presso le società contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato propone l'emendamento soppressivo delle parole: « in servizio al 1° gennaio 1944 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo al secondo comma, che nella proposta di legge dell'onorevole Rapelli, è il seguente.

« La facoltà di cui sopra, che potrà essere esercitata anche dai superstiti, dovrà essere fatta valere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed avrà effetto dal 1° del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato propone il seguente testo sostitutivo

« La facoltà di cui sopra, dovrà essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro, potrà altresì essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro che alla predetta data abbiano già risolto il rapporto d'impiego o dai loro superstiti ».

Pongo in votazione il testo sostitutivo dell'onorevole Sottosegretario al secondo comma dell'articolo unico.

(E approvato)

Passiamo al terzo comma, che nella proposta di legge dell'onorevole Rapelli è il seguente.

« La decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale previdenza marinara anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge »

L'onorevole Sottosegretario di Stato propone un emendamento aggiuntivo, al principio del comma, delle seguenti parole:

« Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda; ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario al terzo comma dell'articolo unico.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma, che nella proposta di legge dell'onorevole Rapelli è il seguente:

« La copertura dei periodi da riscattare sarà effettuata mediante il versamento della riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, per il personale ancora in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i limiti del massimale previsto dall'articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato propone di sostituire questo comma con i seguenti due comma.

« La somma da versare per il riscatto sarà ragguagliata alla riserva matematica relativa ai periodi da riconoscere calcolata sulla retribuzione massima prevista dall'articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1942, per i periodi compiuti anteriormente al 31 luglio 1952 e sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione della domanda di riscatto, entro i limiti del massimale vigente a tale data, per i periodi compiuti posteriormente al 31 luglio 1952.

L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo comporta l'integrale trasferimento alla Gestione speciale dei contributi eventualmente versati, limitatamente al periodo di servizio riconosciuto, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Pongo in votazione i due comma proposti dall'onorevole Sottosegretario in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo unico.

(Sono approvati).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero dare un chia-

rimento all'onorevole Troisi. La Cassa nazionale della previdenza marinara ha due gestioni: una è la gestione marittimi, l'altra la gestione speciale, che comprende il personale amministrativo e di stato maggiore viaggiante. Questa ultima gestione è una cosa diversa dalla prima ed è attiva.

Aggiungo che gli emendamenti presentati dal Governo e approvati dalla Commissione non comportano maggiori oneri finanziari.

TROISI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e mi dichiaro soddisfatto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge approvata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

RAPELLI: « Norme sulla previdenza marinara » (2748):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 36 |
| Maggioranza . . . . .        | 19 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 34 |
| Voti contrari . . . . .      | 2  |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bensi, Bigi, Bina, Bogoni, Boidi, Borsellino, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cappugi, Cerreti, Cervone, Colasanto, Concas, D'Amore, De Biagi, Durand de la Penne, Fiorentino, Gatto, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Pietro, Lucchesi, Mancini, Maniera, Menotti, Moscatelli, Murdaca, Petrucci, Reali, Roasio, Rubeo, Sala, Sensi, Troisi, Viale, Zanibelli.

Sono in congedo:

Farinet e Spadola.

**La seduta termina alle 10,45.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO